

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE 

Spettabile

**Fondazione Scuola Interregionale
di Polizia Locale**Via Busani 14
41122 - Modena**ACCETTAZIONE DI PREVENTIVO, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEL CORSO
DI "ISPETTORE AMBIENTALE - CIG: Z3D38CC46B****Parti**

Stazione Appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

Operatore Economico: FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA
LOCALE**Soggetti responsabili**

Responsabile del procedimento (RUP): C. PECCIANI

Sintesi dati essenzialiOggetto: Servizio di organizzazione ed erogazione del corso di
"ispettore ambientale" della durata di 20 ore, rivolto a circa 10/13
dipendenti.**Luogo di esecuzione:** sede di REA SpA, Rosignano Solvay (LI), Loc.
Le Morelline due snc.**Modalità di esecuzione:** 5 sessioni formative da 4 ore ciascuna per
una durata totale di 20 ore.**Durata:** dal 12/12/2022 al 31/01/2023.**Corrispettivo aggiudicato:** € 2.000,00.Le somme indicate a titolo di corrispettivo sono sempre al netto
dell'Iva.**Al termine dell'esecuzione del contratto (o nel corso dello stesso
se la fatturazione è per stato avanzamento prestazioni), prima di****Rea S.p.A**con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.
Soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.**Sede Legale e Amministrativa:**Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)
P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
Capitale Sociale € 2.520.900,00**Contatti:**T. 0586 76511 • F. 0586 765127
E-mail info@reaspa.it • PEC reaspa@pec.it
www.reaspa.it

emettere fattura, l'Operatore Economico deve comunicare al RUP Cecilia Peccianti alla seguente mail cecilia.peccianti@reaspa.it l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed attendere il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del codice relativo al CRE e del CIG relativo all'affidamento.

REA SpA è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 - scissione dei pagamenti".

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica comunichiamo che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1.

Pagamento con bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese su conto corrente dedicato, secondo le previsioni di cui alla Legge 136/2010.

*

Con la presente, in nome e per conto di REA SpA, all'esito della procedura di affidamento diretto esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 in combinato disposto con l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto degli artt. 1 del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 e 49 del D.L. 77/2021, per importi inferiori a Euro 139.000,00, sono a comunicare che:

- il contratto in oggetto è stato affidato a codesta Spettabile Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale;
- l'affidamento è immediatamente esecutivo, salva successiva integrazione dell'efficacia e della piena legittimità all'esito dei controlli di legge, anche sull'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali attestati ai fini dell'affidamento;
- il contratto è composto dei seguenti documenti, di cui codesta Spettabile Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale già

dispone: offerta + Dichiarazione Allegato E (da compilare) + Mod.S.7.4.1 (da compilare) + la presente accettazione.

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione.

L'informativa completa è disponibile sul sito web di REA SpA all'indirizzo: <https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>.

Esecuzione anticipata

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, per ragioni di necessità e di urgenza, ordina l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla specifica procedura. L'affidatario è tenuto a dare immediata esecuzione alle prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'affidatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa.

In caso di mancata stipula, per fatto dipendente dall'affidatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'affidamento e della mancata stipula saranno ad esso addebitate e saranno portate in compensazione automatica in favore della Stazione Appaltante.

Perfezionamento del contratto

Il contratto si intende sottoscritto secondo gli usi del commercio con scambio di lettere e dunque con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti della Sezione II del presente atto, che ne costituisce atto conclusivo, e dovrà perfezionarsi entro i termini di legge in formato elettronico e con firma digitale e dovrà essere restituito entro e non oltre il 07/12/2022.

I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorrono comunque immediatamente.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'Operatore Economico, costituiscono causa di decadenza dell'efficacia dell'affidamento o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla Stazione Appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo in solo caso d'uso (cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, interpello 954-15/2017). Tutti i documenti di cui al precedente paragrafo ne formano parte integrante ed essenziale.

- L'avvio dell'esecuzione è immediato.
- L'efficacia e la piena legittimità dell'affidamento e del contratto sono subordinate all'esito positivo dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati ai fini dell'affidamento e dal contraente, cui è in ogni caso subordinato il pagamento. Ove detti requisiti dovessero risultare non sussistenti nei termini di legge, allora l'affidamento e la stipula del contratto si avranno come mai avvenute, l'esecuzione sarà da intendere non autorizzata ed il relativo pagamento non dovrà essere effettuato. Ogni ulteriore eventuale conseguenza resterà a carico del contraente, per ogni sua dichiarazione falsa erronea o mendace, che abbia indotto in errore la Stazione Appaltante. Fermi gli obblighi di legge e le ulteriori eventuali conseguenze anche penali.

Penali

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, REA SpA applicherà le seguenti sanzioni contrattuali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una riduzione del corrispettivo in misura pari all'1% del

corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di previsto. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la prestazione manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da REA SpA all'esecutore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a REA SpA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di REA SpA, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

E' facoltà di REA SpA portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

REA SpA non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

Osservanza del Codice etico e del mogc 231/01 di REA SpA

L'affidatario, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice

Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Trattamento dati personali

1. Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati per il perfezionamento del Contratto e la gestione del rapporto contrattuale. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Entrambe le parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Ciascuna parte conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.
4. La Committente è l'unica Titolare del trattamento dei dati personali trattati dal fornitore per l'esecuzione del contratto. In tal senso, la Committente esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto al fornitore, che viene nominato responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così come indicato nell'allegato del contratto (Nomina a Responsabile del trattamento).
5. Il fornitore, anche per tramite del proprio personale, si impegna a:
 - trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtù dell'esecuzione degli obblighi

scaturenti dal contratto in modo lecito e secondo correttezza, nell'ambito di operatività consentito dal Titolare, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione delle attività individuate nel contratto in essere, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto delle attività dovute;

- trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa applicabile, del presente contratto e dei relativi allegati, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate (i) per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati dal fornitore in esecuzione del contratto, e (ii) per consentire alla Committente, titolare del trattamento, di soddisfare l'obbligo di dare seguito all'esercizio dei diritti dell'interessato.

6. Il fornitore si impegna a coadiuvare la Committente nel riscontro delle richieste provenienti dall'Autorità di controllo in materia di protezione dati personali e/o dagli interessati. Il fornitore non è autorizzato ad interagire in autonomia in considerazione del principio di titolarità dei dati.

7. È fatto espresso divieto al fornitore di avvalersi di terzi che trattino dati personali per conto della Committente, fatto salvo quanto diversamente pattuito nel presente contratto e nei relativi allegati.

8. Il fornitore si impegna, su richiesta della Committente, a fornire alla stessa prova del rispetto di quanto normativamente previsto e/o contrattualmente pattuito in materia di trattamento dei dati personali. Ove quanto fornito ai sensi del precedente paragrafo non sia ritenuto sufficiente e/o adeguato dalla Committente, le

parti riconoscono ed accettano che la Committente ha il diritto a svolgere, direttamente e/o per mezzo di terzi dalla stessa a ciò autorizzati, attività di verifica e ispezione presso il fornitore, secondo modalità e tempistiche concordate tra le parti.

9. Il fornitore, per quanto di propria competenza e senza compenso ulteriore rispetto a quanto pattuito nel presente contratto, si impegna a coadiuvare e ad assistere la Committente nella predisposizione degli elementi documentali necessari e/o opportuni per i trattamenti di propria competenza, sì da consentire alla stessa la predisposizione e/o l'aggiornamento della documentazione richiesta dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (quali, a titolo esemplificativo, il registro delle attività di trattamento e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali).
10. Ove applicabile, il fornitore si impegna a comunicare alla Committente l'adesione ad un Codice di Condotta o il raggiungimento di una Certificazione in materia di privacy.
11. Il fornitore garantisce che tutti i dati personali di cui è titolare la Committente sono trattati all'interno del territorio italiano ovvero dello Spazio Economico Europeo e che non si verificheranno trasferimenti all'estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, salvo preventiva autorizzazione scritta della Committente. Qualora il trattamento dei dati personali di cui è titolare la Committente avvenga anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, il fornitore garantisce che detto trattamento avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, del presente contratto e dei relativi allegati.

Riservatezza Informazioni

1. Il fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione,

dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

2. Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
- Identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti".

3. Non sono considerati riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al fornitore.

4. Il fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o

collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

5. Il fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.
7. Il fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.
8. È altresì vietata sia al fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi

Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.

9. Il fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

10. In particolare, il fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del fornitore, del personale in servizio presso il fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

11. Le parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Foro Competente

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente affidamento si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza esclusiva sarà deferita al giudice del Tribunale di Livorno. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

SEZIONE II
IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI

All'esito dell'affidamento, entrambe le parti sottoscrivono il presente atto che ha valenza contrattuale unitamente ai seguenti documenti, anch'essi contestualmente sottoscritti, e che formano parte integrante ed essenziale del contratto, di cui le parti hanno già accettato i contenuti: offerta + Dichiarazione Allegato E (da compilare) + Mod.S.7.4.1 (da compilare) + la presente accettazione.

Rosignano Solvay lì, 28 novembre 2022

Per accettazione
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

Per accettazione
Fondazione Scuola Interregionale
di Polizia Locale



Originale inviato per e-mail
Modena, 13/10/2022
Prt.nr. 120 /sc/22

Spett.le COMUNE DI CECINA

C.A. Comandante

Oggetto: preventivo corso in materia di "ISPETTORE AMBIENTALE"

Con riferimento alla Vostra richiesta di organizzare un corso in materia di "**Ispettore ambientale**" della durata di 20 ore, rivolto a circa 10 operatori di Polizia Locale, si prevede un costo di € 2.000,00 (euro duemila / zero centesimi) più IVA se dovuta.

L'importo è da intendersi comprensivo del costo per la docenza, del materiale didattico, del rilascio degli attestati di frequenza e dell'espletamento di ogni procedura amministrativa necessaria alla realizzazione del corso stesso. Resta a carico dell'ente la disponibilità della sede didattica.

La validità del presente preventivo è di 30 giorni dalla data di protocollo. Si prega di restituire una copia, firmata per accettazione, oltre la copia dell'impegno di spesa, alla scrivente Scuola, con indicazione delle seguenti informazioni:

- eventuale Codice Identificativo di Gara (CIG)
- codice identificativo dell'ufficio destinatario della fattura (IPA)
- numero dell'impegno di spesa,

elementi da riportare obbligatoriamente in fattura, come previsto dal DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23.06.2014.

Rimanendo in attesa di concordare insieme a Voi l'avvio delle attività formative, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il direttore di S.I.P.L.
(Dott.ssa Liuba Del Carlo)


